



Regione Lombardia

*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005)*

MISURA 223 Imboschimento di superfici non agricole

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1) OBIETTIVI	3
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	3
3) CONDIZIONI GENERALI	3
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	3
5.1 Chi non può presentare la domanda	4
6) COSA VIENE FINANZIATO	4
6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti	4
6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento	5
7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI	5
8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI	5
8.1 Spese d'impianto finanziabili:	5
8.1.1 Spese generali	5
8.1.2 Lavori in economia	5
8.1.3 Lavori con costi standard	6
8.2 Spese d'impianto non finanziabili:	6
8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti	6
8.4.1 Aiuti	6
9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI	6
9.1 Caratteristiche tecniche	6
9.2 Periodo di impegno	7
10) LIMITI E DIVIETI	7
10.1 Vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio	8
10.2 Impianti realizzati in zone golenali	8
10.3 Tutela e indennizzi dai danni provocabili dalla fauna selvatica	8
11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	8
11.1 Quando presentare la domanda	8
11.2 A chi presentare la domanda	9
11.3 Come presentare la domanda	9
11.4 Documentazione da presentare	10
11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000	10
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile	11
11.4.3 Errori palesi	11
11.5 Progetto definitivo	11
11.6 Progetto esecutivo	12
11.7 Responsabilità del tecnico progettista	12
12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	12
12.1 Punteggi di priorità	12
12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente	13
12.1.2 Priorità per interventi in aree protette	13
12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell'intervento	13
12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto	14
12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati	14
12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	14
12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	14
12.3 Richieste di riesame	15
12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande	15
13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	15
13.1 Disponibilità finanziarie	16
14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	16

15) ESECUZIONE DEI LAVORI	16
15.1 Proroghe	16
15.2 Varianti	16
15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti	17
15.2.2 Modifiche di dettaglio.....	17
16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	17
17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO	18
17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati	18
17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici	18
17.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori	19
17.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori	19
17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL.....	19
17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori	19
17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori	20
18) CONTROLLO IN LOCO	20
19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO).....	20
20) CONTROLLI "EX-POST"	20
21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE	21
22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO E DEI PREMI.....	21
22.1 Controlli amministrativi.....	21
22.2 Controlli "in loco"	21
23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	22
24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	22
25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	22
25.2 Recesso dagli impegni	22
25.2 Trasferimento degli impegni	23
26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI).....	23
26.1 Impegni principali	23
26.1.1 Quali sono gli impegni principali.....	23
26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali.....	24
26.1.3 Definizioni preliminari	24
26.1.4 Definizione di fallimento dell'impianto.....	24
26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi	24
26.3 Impegni secondari	25
26.3.1 Quali sono gli impegni secondari.....	25
26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari.....	26
27) DENUNCIA DI INTERVENTO	26
28) RICORSI.....	27
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.....	27
28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto.....	27
29) SANZIONI	27
30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	27
31) RIEPILOGO TEMPORALE (CRONO-PROGRAMMA).....	27
32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	28
33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR.....	28
Allegato A – Elenco comuni classificati "pianura" da ISTAT.....	29
Allegato B – Specie utilizzabili.....	31
Allegato C – Elenco prezzi	33
Allegato D – Costi standard.....	37

1) OBIETTIVI

La misura 223, prevista dall'Unione Europea col regolamento n° 1698/2005, si propone in Lombardia di incrementare le aree boscate e di realizzare i sistemi verdi territoriali per conservare e migliorare l'ambiente ed il paesaggio della valle padana attraverso il perseguimento dei seguenti **obiettivi**:

- contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico;
- contribuire al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
- evitare l'abbandono e il degrado del territorio a seguito dell'abbandono culturale;
- incentivazione diversificazione delle produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell'ambiente.

2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

- Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell'impegno di anni 15 ma con vincolo forestale permanente (di seguito "boschi permanenti").

3) CONDIZIONI GENERALI

- È possibile presentare una o più domande per ciascun "periodo" (vedi tempistica, paragrafo 31).
- Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l'approvazione dell'atto regionale di ammissione a finanziamento¹.

4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nel territorio dei comuni classificati di "pianura" dall'ISTAT. L'**allegato A** riporta l'elenco dei comuni lombardi classificati "pianura" da ISTAT.

I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere indifferentemente:

- **agricoli incolti** di qualsiasi tipo, ossia terreni che sono stati coltivati a memoria d'uomo, ma non stabilmente coltivati (nemmeno a pioppeto o arboricoltura da legno) nell'annata agraria di presentazione della domanda o in quella precedente;
- **altri terreni non agricoli** esclusivamente se coperti da cespuglieti ed altre formazioni costituite da specie esotiche (quali formazioni di *Buddleja davidii* e *Amorpha fruticosa*). Rientrano in questa categoria anche le formazioni erbacee costituite prevalentemente da specie avventizie o ruderali (es. *Ambrosia artemisifolia*, *Amaranthus* sp., *Bidens frondosa* ecc.).

Non possono essere realizzati impianti su terreni:

- già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 43 l.r. 31/2008);
- costituiti da tare;²
- tecnicamente non idonei all'impianto di un bosco, come le aree acquitrinose e quelle con rocce affioranti;
- condotti a prato e pascolo permanente;
- coltivati (sono considerati coltivati tutti quelli così indicati nella Domanda Unica di Pagamento³);
- indicati temporaneamente "a riposo", o che rientrano nell'avvicendamento, nella Domanda Unica di Pagamento⁴.

5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- Gli imprenditori agricoli professionali (IAP)⁵ in possesso, al momento della chiusura dell'istruttoria di ammissibilità della domanda, del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla provincia⁶;

¹ Tale condizione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando.

² Sono considerati tare le superfici non coltivabili che comportano una riduzione della densità del popolamento: strade, capezzagne, fabbricati, canali, siepi, filari ecc..

³ "La Domanda Unica di Pagamento" (Reg. UE 1782/2003 e s.m.i.) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.).

⁴ Questi terreni possono essere imboschiti con la misura 221.

⁵ Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005, possono ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale:

- a) le **persone fisiche**, che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti:
- sufficiente **capacità professionale** (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole);
 - prevalenza del **tempo di lavoro**: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene calcolato utilizzando apposite tabelle regionali per il calcolo del volume medio di manodopera, in base a coltivazioni, allevamenti e trasformazioni praticati);

- Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP);
- Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, province, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici⁷.

La tabella seguente riporta i finanziamenti erogabili in base alla categoria del richiedente e alla localizzazione degli interventi.

Richiedenti	Localizzazione degli interventi	Finanziamenti
Tutti i richiedenti	agricoli incolti	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di impianto • Aiuto annuale per manutenzione
	altri terreni non agricoli	Spese di impianto

Le amministrazioni comunali che intendono presentare domanda devono essere abilitate all'uso della procedura per la presentazione di istanze informatizzate per il taglio culturale del bosco⁸.

5.1 Chi non può presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate "non affidabili"⁹ dall'Organismo Pagatore Regionale.

6) COSA VIENE FINANZIATO

- **Spese di impianto:** rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci indicate nel prezzario (allegato C) o dei costi standard (allegato D) e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative, in particolare nei paragrafi 17.1 e 17.2¹⁰.
- **Aiuto (premio) per manutenzione:** finanziamento della durata di cinque anni erogato annualmente ai soggetti¹¹ che abbiano realizzato un intervento di misura 223 su terreni agricoli incolti.

L'erogazione degli aiuti per manutenzione è subordinata alla condizione che la verifica effettuata dalla provincia a fine lavori abbia avuto esito positivo e che siano stati rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni attuative.

6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti

- **Spese di impianto:** il richiedente può presentare domande di finanziamento anche per altre "misure" previste da fonti di finanziamento diverse dal Programma di Sviluppo Rurale. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente entro quindici giorni deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.
- **Aiuto (premio) per manutenzione:** è cumulabile con gli aiuti previsti da altre fonti di finanziamento.

- prevalenza del **reddito:** ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene rilevato in base all'ultima dichiarazione dei redditi). Come riferimento del reddito agricolo si considera l'imponibile dichiarato dall'azienda ai fini IRAP (eventualmente integrato dai contributi pubblici di sostegno al reddito), mettendolo a confronto con eventuali altri redditi di lavoro (sono esclusi dal calcolo i redditi da pensione, da capitale, da partecipazione, le indennità da cariche pubbliche, ecc.).

b) le **società di persone, cooperative o di capitali** che possiedano i seguenti requisiti:

- avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
- contenere nella propria denominazione la dizione "*società agricola*";
- avere almeno un socio (società di persone), un quinto dei soci (cooperative) o un amministratore (società di capitali) in possesso della qualifica di I.A.P..

Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall'art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse).

⁶ Qualora la provincia non abbia ancora rilasciato l'attestato di qualifica, l'erogazione degli aiuti sarà subordinata al versamento di apposita cauzione stabilita dal manuale OPR.

⁷ Per "consorzi forestali pubblici" si intendono quelli che, in base al proprio statuto, possiedono personalità giuridica di diritto pubblico. I **consorzi forestali privati** che possiedono la qualifica di IAP sono considerati fra questi ultimi, i restanti fra le "altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato"

⁸ indirizzo internet attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio

⁹ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

¹⁰ Nel caso di lavori in economia vanno comunque fatturati tutti i materiali, eccezion fatta per il letame prodotto in azienda.

¹¹ A differenza della misura 221, l'aiuto per la manutenzione spetta anche ai richiedenti "persone giuridiche di diritto pubblico".

6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

Le province verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte, così come previsto dal Manuale dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e delle ulteriori disposizioni dei competenti uffici regionali.

Il controllo, inoltre, va effettuato non solo sulle domande di aiuto, ma anche sulle domande di pagamento.

7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI

Alle domande, ritenute ammissibili dalle province, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale.

8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI

8.1 Spese d'impianto finanziabili:

1. i **lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto** (eliminazione vegetazione invadente, lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, fornitura e posa di impianti di irrigazione temporanei, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell'elenco prezzi dell'allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate.
2. le **spese generali** sotto specificate.

L'IVA non è mai ammissibile a finanziamento.

8.1.1 Spese generali

Le **spese generali** comprendono:

1. la progettazione
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, dendro-auxologici),
3. la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in economia);
4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA e delle spese generali stesse, del 10%

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste e i consorzi forestali possono progettare o dirigere lavori solo per i terreni di proprietà o loro conferiti in gestione e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la durata del "periodo di impegno".

8.1.2 Lavori in economia

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- le aziende agricole, per le lavorazioni effettuate aziendale direttamente
- gli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali
- le aziende agricole (zootecniche) con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo;
- le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, per la fornitura di piantine forestali;
- .

I lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari, possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia".

Come previsto dal "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "manuale OPR"), l'importo dei lavori in economia effettuati da IAP o persone giuridiche private non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ul-

timati¹². Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l'importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica qualora si adottino una delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando e denominate "**costi standard**".

8.1.3 Lavori con costi standard

Tutte le tipologie di beneficiari possono realizzare i lavori avvalendosi per la loro rendicontazione dei "costi standard" ovvero delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando, che sono alternative alla rendicontazione tramite fatture quietanzate, salvo quanto disposto per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102 del prezzario).

La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati.

Nel caso in cui il beneficiario fosse una persona giuridica di diritto pubblico ed affidi l'esecuzione dei lavori a soggetti terzi, tramite contratti d'appalto, la spesa ammissibile dovrà corrispondere a quella indicata nei contratti.

8.2 Spese d'impianto non finanziabili:

- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- le forniture non fatturate, con l'eccezione del letame e delle piantine forestali, nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nei casi dei "costi standard";
- cure colturali post impianto.

8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti

L'aiuto è commisurato alla **superficie eleggibile** dell'intervento, cioè all'area effettiva di impianto, al netto di tare¹³, definita dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a 2,5 m¹⁴.

8.4.1 Aiuti

Contributo per le spese di impianto:

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 11.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **100%** delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico;
- **80%** delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. o dai privati, inclusi nella rete "Natura 2000";
- **70%** delle spese ammissibili, negli altri casi.

Aiuto per manutenzione:

- 500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni, erogabile a tutti, ma solo se l'impianto è realizzato su terreni agricoli incolti.

9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

9.1 Caratteristiche tecniche

La **superficie minima** totale è di **5.000 mq** e i **singoli appezzamenti** devono essere di **almeno 5.000 mq** ciascuno. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m.

Densità minima dell'impianto:

- almeno 1.300 piante/ettaro, anche non uniformemente distribuite, purché la copertura esercitata dalle chiome sia non inferiore al 20% e l'altezza a maturità di almeno 5 metri.

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B;

¹² Esempio: un impianto di 1 ettaro ha spese ammissibili di 8.500,00 €. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 5.950,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 2.250,00 € (ossia 8.500,00 – 5.950,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 2.250,00 €, salvo nel caso in cui si adottino i costi standard.

¹³ Per tare s'intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: pertanto di norma un canale (es. Villorresi) sarà considerato una tara, un canaletto largo pochi decimetri ... no.

¹⁴ Come disposto dalla d.g.r. 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco.

- governati ad alto fusto;
- realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame, sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arbustive sono indispensabili ma non devono superare un quinto del numero totale di piante utilizzate e, se posizionate senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il perimetro dell'impianto o lungo corsi d'acqua, viabilità ecc..

La continuità dell'imboschimento può essere interrotta da una o più **radure naturaliformi**¹⁵, prive di alberi o arbusti, ognuna delle quali non più ampia di 2.000 m².

Non sono ammissibili più di una radura per ogni ettaro di superficie ammissibile a contributo. Non sono ammissibili radure se la superficie soggetta ad impegno è inferiore a un ettaro.

Ogni radura può essere costituita solamente con:

- prato permanente, soggetto a sfalcatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B.
- vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona;
- specchi d'acqua.

Corsi d'acqua, stradelle e altri elementi lineari costituiti dalla predetta vegetazione naturaliforme non interrompono la continuità dell'impianto e rientrano fra la superficie ammissibile se non più larghi di 6 metri.

In caso si realizzino radure, la densità minima nella superficie di impianto arboreo – arbustivo è calcolata sulla superficie al netto delle radure stesse.

Le previsioni di spesa invece, vanno effettuate considerando separatamente le spese previste per la superficie impiantata, dalle spese previste per la superficie a radura. Il totale deve rientrare nel massimale previsto per la tipologia A.

Tutte le radure previste in progetto devono essere georeferenziate e le loro superfici devono essere evidenziate nell'estratto di mappa allegato al progetto definitivo. Eventuali modifiche devono essere comunicate con variante progettuale.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo seguente.

Anche dopo tale scadenza, gli impianti restano vincolati dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio, infatti, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco¹⁶. Non è possibile in ogni caso la loro "trasformazione" o eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno¹⁷, nei 15 anni del "periodo di impegno", salvo il caso di espropriazioni finalizzato a realizzare opere di pubblica utilità.

9.2 Periodo di impegno

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti, e a rispettare gli obblighi indicati a paragrafo 26, per un periodo (chiamato "**periodo di impegno**") di 15 anni (tuttavia, anche dopo tale scadenza l'impianto deve continuare ad esistere, in quanto vincolato dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio)

Il "periodo di impegno" è così calcolato:

- nel caso in cui l'impianto sia stato completato entro il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente;
- nel caso in cui l'impianto sia stato completato oltre il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo¹⁸.

10) LIMITI E DIVIETI

Non possono essere finanziati:

- gli impianti di alberi di Natale;
- le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1);

¹⁵ In conformità al Reg. CE 1974/2006, art. 30, comma 2 e alla l.r. 31/2008, art. 42, comma2, lettera c)

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 3 legge regionale 27/2004 e successive modifiche ed integrazioni

¹⁷ Articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 227/2001

¹⁸ In altri termini, il periodo di impegno parte sempre dal 1° gennaio della stagione autunno-invernale in cui si effettua l'impianto.

- gli interventi iniziati prima della formale comunicazione di ammissione a finanziamento della domanda di contributo;
- le spese sostenute prima della formale comunicazione di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, eccezion fatta per le spese sostenute per la redazione del **progetto definitivo**, che possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda di contributo, purché non oltre un anno prima della presentazione della domanda stessa;
- gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
- gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assetto forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008 e s.m.i.);
- gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 47 l.r. 31/2008);
- gli interventi che prevedano l'impiego delle specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.;
- l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane;
- gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento;
- gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti delle misure 221 o 223, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente accordato prima di presentare la nuova domanda.
- gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i.

10.1 Vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio

Gli impianti realizzati, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell'art. 42 l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è possibile in ogni caso la loro "trasformazione"¹⁹, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno, durante i 15 anni del "periodo di impegno" (vedi paragrafo 9.2), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità.

10.2 Impianti realizzati in zone golenali

Gli **impianti realizzati in zone golenali** nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazione e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire "causa di forza maggiore".

10.3 Tutela e indennizzi dai danni provocabili dalla fauna selvatica

Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni²⁰.

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

11.1 Quando presentare la domanda

¹⁹ La "trasformazione del bosco" è regolamentata dall'articolo 4 del d. lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e dall'art.43 della l.r. 31/2008.

²⁰ Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni.

Le domande possono essere presentate **ininterrottamente dal giorno di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni attuative al 4 febbraio 2013**. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati **periodi**:

CRONO – PROGRAMMA²¹	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Apertura periodo	1 febb. 11	17 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo	16 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13

11.2 A chi presentare la domanda

La "domanda di aiuto"²² deve essere inviata alla **provincia** sul cui territorio si trovano i terreni o, se il terreno si estende su più province, alla provincia nella quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda. La provincia che riceve la domanda informerà le altre province interessate.

11.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia (SIARL)²³ registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password).Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 223
- inviare la domanda per via telematica alla provincia di competenza
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla provincia, che coincide con l'**avvio del procedimento**;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla provincia competente²⁴ la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo.

I termini ultimi entro i quali far pervenire alla provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Presentazione documentazione alla provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	26 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	10 ago. 13

Per registrarsi all'accesso al SIARL:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia (SIARL)²⁵

²¹ Non sono riportati, nelle presenti disposizioni attuative, i termini ormai decorsi, relativi ai precedenti periodi

²² La "domanda di aiuto" è quella presentata dal richiedente per chiedere di essere ammesso a finanziamento e si distingue dalla "domanda di pagamento", che è presentata dal beneficiario, ossia da chi è stato ammesso a godere degli aiuti.

²³ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle province le domande di finanziamento relative alla misura 221. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

²⁴ La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale"

²⁵ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è

- compilare l'apposito modulo per la registrazione: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password).

Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

11.4 Documentazione da presentare

1. **copia cartacea** della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
2. **autocertificazione**²⁶, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, in cui il richiedente dichiara:
 - di essere in possesso, qualora non sia proprietario dei terreni, dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, di disporre di regolare concessione demaniale (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - per gli agricoltori residenti al di fuori del territorio regionale, di non beneficiare del sostegno al prepensionamento²⁷
3. **progetto definitivo** redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente²⁸ (per i contenuti vedi nell'apposita sezione).
4. **parere di compatibilità** del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
5. **parere di compatibilità** del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree protette;
6. dichiarazione, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
7. per le persone di diritto pubblico, **l'atto di impegno** relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti²⁹

I dati indicati nella domanda costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"³⁰.

I **tecnici abilitati** a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi cinque anni di vita dell'imboschimento sono i dottori forestali e i dottori agronomi.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un professionista responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o in siti Natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: la provincia proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle province le domande di finanziamento relative alla misura 221. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

²⁶ Redatta secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47.

²⁷ Regione Lombardia non paga agli agricoltori residenti in regione alcun sostegno al prepensionamento

²⁸ Secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n° 127.

²⁹ Documentazione che può essere presentata alle province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria

³⁰ Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47

11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile

Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo definite nel manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti³¹.

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.

La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla provincia entro il termine ultimo che quest'ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata³². Nel caso in cui la domanda cartacea e la relativa documentazione vengano consegnate dall'11° al 20° giorno, si applica la penalità prevista dal manuale OPR.

11.4.3 Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dalle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006"³³.

11.5 Progetto definitivo

Il progetto definitivo deve essere firmato in ogni sua parte dal tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e **deve contenere:**

a) **localizzazione del territorio** oggetto dell'intervento tramite:

- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di mappa delle superfici interessate (anche in copia non certificata da "videomappa"), prodotto in un'unica tavola;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento.

b) la **relazione tecnica dettagliata dell'intervento** da realizzare ed in particolare la motivazione e l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni, frequenza delle ceduzioni, potature, ecc.), la stima del numero di piante o cepaie a fine turno, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc. Tale relazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente³⁴ e contenere le seguenti informazioni³⁵:

- **definizione delle caratteristiche stazionali**, con inquadramento di tipo climatico, geopedologico, vegetazionale, socio-economico e in particolare analisi ecologica, geopedologica e climatica della stazione;
- per gli impianti di almeno **15 ettari** è necessaria l'analisi fisico-chimica del suolo³⁶ (tessitura, pH in acqua, pH in KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, capacità di scambio cationico, azoto totale, Ca, Mg, K, P);
- **obiettivi dell'intervento**, indicando le caratteristiche del legname ricavabile, il turno e il trattamento;
- **scelta delle specie**, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed i cloni;
- **scelta del sesto di impianto e del modello colturale**, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- **caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare**, evidenziando l'uso di piante nate da seme o da talea, età, contenitore, qualità e provenienza genetica del postime;
- **preparazione del terreno**: lavorazioni, concimazioni, tracciamento, con relativa epoca di intervento;

³¹

³² La provincia, in base a quanto riportato nel manuale OPR, non può concedere più di 20 giorni per la presentazione della documentazione mancante

³³ Contenute nel DDUO 10943 del 27 ottobre 2009 (sito OPR: <http://www.opr.regione.lombardia.it>)

³⁴ Come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n° 127

³⁵ Si faccia riferimento al volume "Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo", edito dalla Regione Lombardia

³⁶ Per gli impianti di superficie **inferiore a 15 ettari** l'analisi fisico-chimica del suolo non è obbligatoria, ma comunque raccomandata.

- **messa a dimora delle piante:** apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali;
- **cure colturali post-impianto:** risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, sfolli e diradamenti³⁷, eccetera. Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell'impianto, con particolare riferimento al periodo di durata dell'impegno³⁸. Messa in evidenza degli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà.
- **Cronoprogramma** quinquennale di manutenzione, che evidenzia in particolare periodicità delle criticità, potature, sfolli e diradamenti.
- Modalità di **taglio:** stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita dell'impianto. Previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni.

c) **computo metrico estimativo** dei lavori³⁹. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, un prospetto riepilogativo contenente una o più delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando e denominate come "**costi standard**".

11.6 Progetto esecutivo

Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare, prima dell'inizio dei lavori, alla provincia competente anche il progetto esecutivo. Questo deve contenere:

- capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici;
- indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996;
- provvedimento di approvazione del progetto;
- modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

11.7 Responsabilità del tecnico progettista

Si ricorda che il progettista è responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, degli ecotipi, del sesto d'impianto e del crono-programma di cure colturali.

12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è affidata alla provincia e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- il controllo dell'affidabilità del richiedente;
- la validità e la congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale dovrà indicare tutti i controlli effettuati.

12.1 Punteggi di priorità

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

Nel verbale di istruttoria le province devono contrassegnare come "accertati" soltanto i punteggi dichiarati e dei quali il richiedente ha diritto, a meno di evidenti errori di compilazione, che il funzionario istruttore può sanare d'ufficio⁴⁰, specificando poi nel verbale d'istruttoria le rettifiche apportate.

³⁷ Anche se sfolli e diradamenti possono rappresentare un costo non ripagato dagli introiti del legname, essi devono essere visti come una opportunità di scelta delle piante più belle e di miglior avvenire, eliminando quelle inadatte o mal potate.

³⁸ Si sottolinea l'importanza per il progettista di indicare con precisione le operazioni manutentive necessarie, in quanto è evidente che la propria responsabilità in caso di fallimento dell'impianto, fatto salve: 1) cause di forza maggiore (cfr. paragrafo 9.2, parte I del "manuale"); 2) modifiche al progetto realizzate dal direttore dei lavori; 3) inosservanza degli impegni di manutenzione da parte del beneficiario.

³⁹ Predisposto secondo le voci dell'elenco prezzi riportato in allegato C.

⁴⁰ Nel caso in cui, ad esempio, il richiedente non abbia dichiarato di essere IAP o abbia dichiarato di essere persona fisica pur essendo IAP (la verifica è abbastanza agevole da fare al SIARL), il funzionario istruttore può contrassegnare il requisito IAP e attribuire il punteggio al quale hanno diritto gli IAP.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione dell'intervento) e infine a quelle con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.1 (categoria del richiedente).

Punteggio massimo in base ai parametri di:							
tipologia	Categoria del richiedente	Intervento in area protetta	Localizzazione dell'intervento	Qualità del progetto	Intervento in area vulnerabile dai nitrati	Intervento in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	Somma
A) Boschi permanenti	5	5	15	5	10	5	45

12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente

Categoria di richiedente (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Cooperative agricole e consorzi forestali riconosciuti dalla regione Lombardia	5
Imprenditore agricolo professionale con qualifica di "giovane agricoltore"	4
Imprenditore agricolo professionale	3
Persona giuridica di diritto pubblico	2
Persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1

12.1.2 Priorità per interventi in aree protette

Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Siti Natura 2000	5
Riserve regionali o statali	4
Parchi regionali o nazionali	3
Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2

Il punteggio viene attribuito se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie nell'area protetta interessata. Se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie, in ognuna di due o più categorie di aree protette, si attribuisce il punteggio più favorevole⁴¹

Se l'intervento ricade in più categorie di area protetta e contestualmente:

- la superficie complessivamente interessata dalle aree protette supera il 50% della superficie della domanda;
- in nessuna categoria la superficie d'impianto supera il 50% della superficie in domanda

si attribuisce il punteggio associato all'area protetta con minor punteggio⁴².

12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell'intervento

Le province devono attribuire fino a 15 punti alle domande in base alla localizzazione dell'intervento, al fine di privilegiare gli interventi che contribuiscano al miglioramento delle condizioni ambientali o alla tutela della biodiversità, quali ad esempio interventi:

- specificatamente finalizzati all'incremento della biodiversità vegetale o animale;
- in aree incluse nelle zone Natura 2000 o nelle aree protette regionali o locali;
- in ambiti periferici (compatibilmente con quanto indicato nel paragrafo "limiti e divieti");
- finalizzati alla ricostituzione di reti ecologiche e corridoi verdi;
- di ampliamento di aree boschive esistenti
- realizzati ove le condizioni stazionali (microclima e terreno) sono più favorevoli agli impianti.

⁴¹ Ad es. se l'intervento ricade per il 60% in un sito Natura 2000 e per l'80% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 5 (cioè il punteggio del sito Natura 2000)

⁴² Esempio: se l'intervento ricade per il 49% in un Sito Natura 2000 e per un ulteriore 2% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 3 (cioè il punteggio del parco regionale).

Le province attribuiscono il punteggio in conformità alle indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani Agricoli Triennali provinciali o in altri strumenti di pianificazione agro-forestale e ambientale, basandosi su tutti i parametri sopra indicati.

Le province, prima dell'apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla regione Lombardia. La regione provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2

12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto

Sono attribuiti nel corso delle istruttorie provinciali fino a 5 punti in base alla qualità della proposta progettuale, in base ai seguenti parametri:

Qualità del progetto	Punti
Completezza dei dati e coerenza della proposta progettuale	massimo 2
Adattamento delle cure colturali post impianto e del crono-programma di manutenzione al modello colturale indicato in progetto	massimo 1
Adattamento delle specie e delle tecniche colturali proposte alle condizioni ambientali descritte nella relazione	massimo 2
Totale punti	massimo 5

12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati

Sono assegnati 10 punti per interventi la cui superficie è localizzata per oltre il 50% in area vulnerabile da nitrati in base alla normativa vigente

12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%

Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell'art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008", e quindi:

- è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell'urbanizzato, al fine di considerare l'effettiva possibilità di reperire aree per l'imboschimento o il rimboschimento;
- è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base alla carta forestale di cui dell'art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008 e dei suoi eventuali aggiornamenti nell'ambito dei PIF.

12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La provincia comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo;
- la superficie di impianto ammessa, specificando gli eventuali mappali non ammessi;
- il contributo concedibile;
- le modalità di comunicazione adottate per informare il richiedente della sua eventuale ammissione a finanziamento.

La provincia motiva dettagliatamente le cause.

12.3 Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**⁴³ della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della l. 241/1990. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso previsto dalla legge.

La provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

Le province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e trasmettono il provvedimento di approvazione alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Termine per invio alla regione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	14 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda, divisi in base al parametro;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo;
- l'ammontare dei premi di manutenzione.

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La regione, dopo il ricevimento dalle province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con proprio provvedimento, ripartisce le risorse finanziarie fra le province e comunica alle province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande di contributo.

Nel caso in cui le risorse risultino inferiori al fabbisogno complessivo, la competente struttura regionale suddivide le risorse finanziarie complessive secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Le somme ripartite possono subire leggeri assestamenti per consentire il finanziamento completo delle singole domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL, il cui termine è indicato nella tabella successiva e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della provincia.

La regione invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all'Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva.

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le province	6 dic. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13

⁴³ Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

13.1 Disponibilità finanziarie

Orientativamente, si presume che per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sarà possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l'11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 223 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

La provincia provvede a pubblicare sull'albo pretorio la graduatoria provinciale delle domande ammesse a finanziamento, per almeno 15 giorni consecutivi, entro la data indicata nella tabella seguente.

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento deve essere divulgato, oltre che sul sito internet di regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura – e sul BURL, anche sul sito internet della provincia, dove sono precisati anche tutti gli impegni dei beneficiari⁴⁴ (compreso l'obbligo di apporre i cartelli pubblicitari indicati nel paragrafo 26.3.1), le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo), il termine per la presentazione della "domanda di pagamento" del saldo del contributo.

CRONO – PROGRAMMA	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	29 lug. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori per la realizzazione dell'intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo⁴⁵.

Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella.

CRONO – PROGRAMMA	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31 mar. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14	31 mar. 14

15.1 Proroghe

La provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi.

La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia.

15.2 Varianti

Il beneficiario può richiedere, oltre all'eventuale cambio del beneficiario⁴⁶, varianti in corso d'opera dei progetti finanziati. La variante deve essere accompagnata:

- da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo;
- da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
- il prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.

Tutte le varianti che riguardino impianti situati all'interno di parchi o riserve devono essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all'ente gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante.

⁴⁴ I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

⁴⁵ Ai sensi di quanto stabilito nella Decisione CE n. 310 del 19/11/2009, che ha autorizzato l'aumento degli aiuti, inizialmente previsti per la misura 221, come aiuti di Stato. La normativa sugli aiuti di Stato stabilisce che non possono essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario (Reg. CE 1857/2006, art. 18, comma 1). Se il beneficiario infatti, avviasse comunque l'intervento, cioè alle normali condizioni di mercato, l'aiuto non sarebbe necessario, in quanto verrebbe a perdere la funzione di incentivo.

⁴⁶ Il cambio di beneficiario è considerato dal manuale OPR "variante in corso d'opera".

La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell'ente gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000.

Le varianti che comportino una variazione tra le singole voci di costo fino al 10% della spesa ammessa a contributo e comunque non superiore a 20.000,00 € possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla "denuncia di intervento" descritta nel paragrafo 27.

Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia.

La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella parte I del manuale OPR.

Le province informano la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.

Per ogni ulteriore specifica riguardo alle modalità di richiesta, di autorizzazione, alle tempistiche previste etc. si fa specifico riferimento al Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni

15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti

Non sono permesse varianti:

- che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi indicate nei paragrafi 9 e 10;
- prive del parere favorevole dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente gestore del sito Natura 2000;
- che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall'elenco delle domande finanziabili.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

15.2.2 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione dei lavori, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di prezzario non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per la tipologia stessa, nel limite di € 20.000,00.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per la tipologia o a € 20.000,00, deve essere preventivamente richiesta una variante alla provincia con le modalità sopra descritte.

16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari possono presentare alla provincia una sola domanda di pagamento per lavori parzialmente eseguiti relativa alla porzione dell'impianto finanziato completamente realizzata. Il contributo richiesto col SAL deve essere pari ad almeno il 30% di quello ammesso.

La domanda di SAL deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserire gli estremi nel Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia), allegando:

- fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro "pagato", la data e il timbro e firma della ditta fornitrice;
- tracciabilità⁴⁷ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- stato di avanzamento, comprensivo di computo metrico estimativo, a firma del direttore dei lavori;
- nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

In caso di utilizzo dei "costi standard", si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

⁴⁷ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'OPR.

E' sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.

La provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR.

17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

Per richiedere il saldo del contributo per le spese di impianto, il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**", compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserire gli estremi nel Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia), allegando la documentazione indicata nei paragrafi 17.1 o 17.2. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso di mancata richiesta, la provincia sollecita il beneficiario a presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

- fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro "pagato", la data e il timbro e firma della ditta fornitrice;
- tracciabilità⁴⁸ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o con variante in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura indicante numero e specie delle piante acquistate;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile.

In caso di utilizzo dei "costi standard", è possibile rendicontare con necessario presentare fatture originali quietanzate e tracciabilità dei pagamenti solamente per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102 del prezzario).

I costi standard sono applicabili anche soltanto in fase di accertamento finale dei lavori e anche per le domande con istruttoria positiva presentate quando il bando della misura 223 non li prevedeva, purché:

- le caratteristiche dell'impianto a collaudo corrispondano a quanto previsto nella relazione tecnica o progetto definitivo approvato;
- l'importo di costo standard, corrispondente a tali caratteristiche, non sia superiore all'importo di spesa ammesso in istruttoria.

17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

- Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate⁴⁹ accompagnate da mandati di pagamento;
- tracciabilità⁵⁰ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell'ente;

⁴⁸ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

⁴⁹ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

⁵⁰ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
- schema dettagliato del sesto di impianto adottato.
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di utilizzo dei "costi standard", si rimanda ai paragrafi 8.1.3. e 17.1.

17.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la provincia effettua i controlli previsti dalla parte II del manuale OPR. In particolare, è sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Nel caso di domande per le quali l'importo erogato col primo pagamento (sommatoria del contributo per l'impianto e dei premi di manutenzione del primo anno⁵¹) sia superiore a 154.937,07 €, la provincia deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.

La provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale, ed altre eventuali prescrizioni.

La provincia propone ad OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR. L'Organismo Pagatore Regionale autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal manuale OPR.

17.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori

Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, indicato nel paragrafo precedente, la provincia effettua un controllo tecnico dell'impianto verificando in particolare:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS;
- la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora.

17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL

17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori

La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
- mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- all'impianto sono state apportate varianti non previste dal paragrafo 15.2.1;
- la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20%. Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile⁵² le fallanze e la provincia effettuerà un sopralluogo nell'estate successiva al fine di verificare l'adempimento.
- la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto precedente) è inferiore alla superficie minima per singola domanda di 5.000 mq.

In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati.

⁵¹ quando liquidati contestualmente al contributo per l'impianto.

⁵² entro il 31 di marzo successivo.

La domanda non decade se in fase di accertamento la superficie dichiarata dal tecnico differisce dalla superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS.

17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere⁵³.

Inoltre, sarà applicata una penalità, come previsto dal manuale OPR, nel caso di presentazione della domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi;

L'eventuale difformità fra la superficie dichiarata dal tecnico e la superficie effettivamente impiantata, misurata col GPS, non costituisce mancato rispetto e raggiungimento di impegno e non comporta pertanto, nessuna riduzione percentuale di contributo calcolata in base ad indici di gravità, entità e durata⁵⁴; ciò vale anche per le domande di aiuto presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando e non ancora inserite in alcun elenco di liquidazione inviato all'Organismo Pagatore Regionale.

18) CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa pubblica ammessa, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita all'interno del Manuale.

Il controllo in loco viene eseguito dalle province prima dell'erogazione dell'aiuto.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche delle autocertificazioni e del possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.

19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO)

La provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

20) CONTROLLI "EX-POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni sotto-tipologia, la cui durata è indicata nella tabella alla fine del paragrafo.

Nel periodo "ex post", le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. manuale OPR), che rappresenti almeno l'1% delle spese di impianto ammesse a liquidazione relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel manuale OPR.

VALORI IN ANNI	Durata massima del periodo "ex post"	
Tipologia	Sotto-tipologia:	
	su terreni agricoli incolti	su terreni non agricoli

⁵³ Esempio meramente illustrativo. Una domanda di 10 ettari è ammessa a finanziamento, con spese ammissibili di 50.000,00 € e contributo erogabile di 35.000,00 €. Al termine dei lavori, il beneficiario presenta una domanda di pagamento, indicando come spese ammissibili (importo dei lavori sui quali si può calcolare il contributo) la somma di 48.000,00 €: il contributo (70%) dovrebbe pertanto ammontare a 33.600,00 €. Tuttavia, la provincia accerta che alcuni lavori non sono stati eseguiti e altri non rientrano fra le spese ammissibili e riduce pertanto queste ultime a 44.000,00 € (con contributo teorico di 30.800,00 €). La differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto è pari a 4.000,00 € (9,09%). Di conseguenza, scatta la penalità e le spese ammissibili su cui calcolare il contributo sono ridotte in misura pari alla differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto e pertanto scendono a 40.000,00 €. Il contributo erogato al beneficiario sarà pertanto di 28.000,00 €.

⁵⁴ Gli indici di gravità, entità e durata (G.E.D.) sono previsti dal paragrafo 5 del manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti e servono per il calcolo di un indice di violazione (IdV), in base al quale poi si determina la riduzione percentuale di contributo.

A) Boschi permanenti	10	15
----------------------	----	----

21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE

A partire dall'anno successivo a quello di accertamento finale e per una durata di cinque anni, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle province (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione⁵⁵. Per gli impianti completati entro il 15 maggio dell'anno d'impianto (vale la data della domanda di pagamento del saldo), l'aiuto per manutenzione decorre dall'anno di impianto.

Il beneficiario deve presentare alla provincia una "**domanda di pagamento**" per gli aiuti di manutenzione in cui:

- attestati di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle province;
- dichiarare l'estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno.

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia anche per la prima annualità dei premi.

Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR.

Il beneficiario che presenta domanda di pagamento di premio annuale a decorrere dall'anno d'impianto, ma prima che la superficie d'impianto sia accertata con GPS a collaudo, si assume il rischio delle sanzioni e penalità conseguenti ad eventuali difformità fra superficie richiesta a premio e superficie effettivamente collaudata.

La domanda di pagamento del premio di manutenzione è **nulla** se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste per la domanda unica, devono essere operate correzioni delle domande di aiuto e di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l'applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2.

22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO E DEI PREMI

Tutti controlli si effettuano secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II.

22.1 Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono effettuati, come da manuale OPR, su tutte le "domande di pagamento" e comprendono controlli incrociati con i dati del SIARL, in particolare per quanto riguarda le particelle per cui si richiede il premio.

22.2 Controlli "in loco"

Il controllo⁵⁶ è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa:

le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione per tutta la durata dell'impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da:

- un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁵⁷, pari almeno al 5% delle domande alle quali si paga il premio di manutenzione⁵⁸;
- tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la "domanda di pagamento" il termine massimo previsto al punto b) del paragrafo 26.2 (9 giugno). In questo caso le province provvedono annualmente a comunicare alla Direzione Generale Agricoltura l'elenco di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati.

Il controllo verifica fra l'altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario.

⁵⁵ I terreni oggetto di impegno devono essere inseriti in fascicolo aziendale con un codice compatibile con l'intervento finanziato, ossia (con riferimento ai codici 2008): fustaia di latifoglie (codice 482) o fustaia mista di conifere e latifoglie (codice 483). Lo stesso vale ovviamente per la misura 221, tipologia A. Per la misura h (2.8), tipologia A, è inoltre ammissibile anche: fustaia di conifere (codice 481).

⁵⁶ Il controllo nel corso della realizzazione degli impegni è effettuato secondo quanto previsto nella Parte II del "Manuale"

⁵⁷ cfr. Parte II del "Manuale"

⁵⁸ Ossia i primi 5 anni di impegno.

Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l'esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).

23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La provincia, dopo aver stabilito l'importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione⁵⁹, che devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro le date indicate in tabella.

CRONO – PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	3 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

I pagamenti delle domande, relativi a manutenzione, non estratte nel campione per il controllo in loco possono essere effettuati in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a termine i controlli amministrativi e siano stati avviati tutti i controlli in loco.

In questo caso il pagamento in unica soluzione può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

In alternativa, può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo deve essere la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento della quota restante può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo in loco.

In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dalle province, devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre.

24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Nel caso in cui si rilevino, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l'inosservanza di impegni o altre irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il relativo procedimento⁶⁰,

I provvedimenti di decadenza, emessi dalla provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all'OPR e alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, precisando l'ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa.

25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.2 Recesso dagli impegni

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale⁶¹ o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto).

Il recesso diviene automaticamente totale:

- in caso di recesso "parziale" superiore 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto);
- qualora la superficie residua dopo il recesso scenda sotto la superficie minima di 5.000 mq.

La domanda deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della regione Lombardia.

Il recesso o la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano:

- per cause di forza maggiore;
- per cessazione totale dell'attività agricola. In questo caso è però necessario che sia trascorso almeno il 60% del periodo di impegno.

⁵⁹ In base a quanto previsto dal "Manuale" dell'O.P.R.

⁶⁰ L'iter procedurale è previsto dal "Manuale".

⁶¹ Il recesso "parziale" per motivi non riconducibili alle cause di forza maggiore può interessare al massimo una superficie corrispondente al 70% del contributo ammesso con la domanda di aiuto iniziale. Oltre a tale limite, è possibile solo il recesso totale.

Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.

Eventuali situazioni non citate nel manuale OPR potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e comunicate a OPR, in particolare i danni alle piantagioni causate da eventi meteorologici (es. trombe d'aria) o fenomeni di dissesto idrogeologico non prevedibili.

La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore che comportano danni all'impianto e non sono previste dal Manuale OPR, deve comprendere una perizia asseverata completa di documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, atta a documentare l'evento accaduto e a premettere l'esatta quantificazione e georeferenziazione del danno subito.

25.2 Trasferimento degli impegni

Le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") devono essere anch'esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all'apertura di un nuovo procedimento.

Come indicato nel Manuale OPR è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal manuale stesso.

Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.

26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)

I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di sviluppo e di crescita, **gli impianti per i quali hanno ricevuto aiuti** per un periodo, definito "**periodo di impegno**" (vedi paragrafo 9.2).

Il **mancato rispetto** degli impegni (detto anche "**inadempimento**") comporta delle **penalità** che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:

- gravità;
- entità;
- durata;

Gli impegni si distinguono in:

- a) impegni **principali**;
- b) impegni **secondari**.

Il mancato rispetto degli impegni principali comporta la **decadenza**:

- **totale** della domanda, se l'inadempimento avviene oltre una determinata soglia stabilita dal manuale dei controlli di OPR (in questo caso gli impegni principali coincidono con gli "impegni essenziali" definiti nel manuale OPR);
- **parziale** della domanda, se l'inadempimento avviene fino a una determinata soglia stabilita dal manuale dei controlli di OPR (in questo caso gli impegni principali coincidono con gli "impegni accessori" definiti nel manuale OPR);

e quindi la **restituzione di tutte le somme ricevute** e il mancato pagamento degli aiuti ancora da percepire relativi alla superficie dichiarata fallita.

Il mancato rispetto degli impegni secondari comporta invece **penalità** applicabili:

- sull'ammontare dei **premi di manutenzione** ai quali il beneficiario avrebbe diritto nell'anno del controllo, qualora il beneficiario percepisca tali premi;
- la restituzione di parte del **contributo per le spese di impianto**, negli altri casi.

Se il mancato o parziale rispetto degli impegni è dovuto a **cause di forza maggiore** non saranno applicate penalità. Tuttavia, qualora l'impianto sia fallito parzialmente anche per cause di forza maggiore, i premi di manutenzione ancora da percepire saranno calcolati solo sulla superficie non fallita.

26.1 Impegni principali

26.1.1 Quali sono gli impegni principali

Oltre agli "impegni essenziali" indicati nel manuale OPR, parte II, il beneficiario deve:

1. **Conservare la superficie impiantata** per la quale è stato pagato il contributo per l'impianto, **senza effettuare tagli** (salvo le ceduzioni, gli sfolli e i diradamenti permessi) né cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato.

2. **Evitare il fallimento dell'impianto** (la definizione di "fallimento" è nel paragrafo 26.1.4).
3. **Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo** sulla superficie oggetto di impianti. Sono ammesse tuttavia, previa "denuncia di intervento" di cui al successivo paragrafo 28 e a patto di non causare danni diretti o indiretti agli impianti:
 - coltivazioni di limitate superfici a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari);
 - l'allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;
 - il pascolo delle greggi transumanti (capre escluse);
 - le colture a perdere per la fauna selvatica.

26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali

L'elenco e la quantificazione delle penalità definito da manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie predisposto da OPR.

26.1.3 Definizioni preliminari

"**Piante vitali**": le piante arboree vive e prive dei seguenti difetti:

- fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
- grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita;
- mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.

Le "piante vitali" devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata

"**Fallanze**": le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto.

"**Primo anno**": la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, anche in caso di risarcimenti;

Soglie minime:

- primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro;
- dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro;
- dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro.

Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nell'impianto, purché:

- appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B;
- abbiano un'altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte almeno 200 cm.

26.1.4 Definizione di fallimento dell'impianto

L'impianto⁶², o parte di esso, **si considera fallito qualora** si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso anche una sola volta sotto le "**soglie minime**" indicate precedentemente e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle **fallanze**.
- 2) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le "soglie minime" indicate di seguito **per due volte** nell'arco del periodo di impegno.

26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di forza maggiore previsti dal "Manuale":

- a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolata sull'aiuto di manutenzione dell'anno corrente;
- b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione per l'anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco sull'impianto finanziato nel corso dell'anno.

A seguito del predetto controllo:

⁶² Qualora l'impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

- in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.2 e il debito verrà iscritto al registro debitori
- in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, il cui debito verrà iscritto al registro debitori.

26.3 Impegni secondari

26.3.1 Quali sono gli impegni secondari

- 1) **Inviare alla provincia la denuncia di intervento** (paragrafo 27) **nei casi indicati** nelle presenti disposizioni attuative.
- 2) **Comunicare⁶³ per iscritto alla provincia la presenza di fallanze** qualora superiori al 5% delle piante.
- 3) **Sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento.** L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente.

Quando è obbligatorio sostituire le fallanze		
primi 3 anni (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%)	4° o 5° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%)	6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 20%)

- 4) **Lottare contro le infestanti⁶⁴:** mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature⁶⁵. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi libero dalle infestanti oppure devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi. L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente.

Quando è obbligatoria la lotta alle infestanti
Fino al 6° anno

- 5) **Effettuare potature⁶⁶ di formazione e di allevamento.** L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente e solo qualora previsto dal piano colturale o imposto dalla provincia.

Quando sono obbligatorie le potature di formazione e allevamento
Fino al 7° anno

- 6) **Effettuare la lotta fitosanitaria:** l'obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Salvo i casi in cui il Servizio Fitosanitario imponga la "lotta obbligatoria", l'intervento può essere omesso se il beneficiario dimostra con precisione che i danni sono inferiori alla soglia economica di intervento.

Quando è obbligatoria la lotta fitosanitaria	
contro avversità che normalmente conducono alla morte delle piante	SI
contro avversità per le quali è imposta la lotta obbligatoria	SI
contro avversità che normalmente causano il deperimento del legname ricavabile	NO
contro avversità che normalmente limitano l'accrescimento delle piante	NO

- 7) **Effettuare sfolli e diradamenti⁶⁷:** l'obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco at-

⁶³ Ovviamente, nel caso in cui il beneficiario intervenga per la sostituzione della fallanze, la comunicazione potrà essere fatta nell'ambito della "denuncia di intervento" (paragrafo 28), purché entro il periodo di tempo indicato in questo paragrafo.

⁶⁴ Sono definite **infestanti** le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso specifico degli imboscamenti, le specie arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come "rinnovazione naturale" purché appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell'impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superflua o dannosa.

⁶⁵ Il diserbo chimico è vietato in bosco.

⁶⁶ Le potature devono essere effettuate con molta cura, in quanto la loro mancata o – spesso peggio – cattiva esecuzione può compromettere la piantagione, facendola fallire. In particolare, la potatura deve essere fatta seguendo le tecniche dell'arboricoltura da legno, tecniche che sono molto diverse non solo da quelle usate per le piante da frutto, ma anche da quelle usate per i cloni di pioppo. Presso le province i beneficiari degli impianti possono ritirare gratis, fino ad esaurimento delle scorte, un DVD prodotto dalle Regioni Lombardia e Piemonte che insegna agli agricoltori, con parole semplici, come fare le potature negli impianti per ottenere legname di qualità. Il DVD è disponibile anche sul sito www.sistemiverdi.regione.lombardia.it nella sezione "pubblicazioni/boschi e foreste".

traverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale
<http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it> .

Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti	
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore dell'altezza della pianta	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore dell'altezza della pianta	SI
Quando le chiome degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO

- 8) **Publicizzare e informare il pubblico sul ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.** Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.
- 9) **Rispettare le ulteriori prescrizioni** (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):
- previste nel piano delle manutenzioni;
 - impartite dalle province in sede di accertamento finale dei lavori (collaudo) o durante i successivi controlli;
 - impartite dalle province a seguito di denuncia di intervento.

Si ricorda che le penalità saranno applicate anche in caso di proroga alla conclusione dei lavori per motivi non riconducibili alle cause di forza maggiore indicate nel Manuale OPR.

26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari

Le **penalità** sono così calcolate:

- nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione per l'annualità in esame. Tali percentuali sono definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie;
- nel caso in cui il beneficiario **non** abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie.

La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti comporta anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008.

27) DENUNCIA DI INTERVENTO

Per eseguire un intervento non previsto nel cronoprogramma quinquennale inserito nel progetto di impianto e negli altri casi specificatamente previsti dalle presenti disposizioni attuative, compresa in ogni caso la sostituzione delle fallanze anche se già prevista nel cronoprogramma, il beneficiario deve inviare una "**denuncia di intervento**" alla provincia di competenza, chiedendo il permesso per eseguire l'intervento in esame. Alla "denuncia di intervento" deve essere allegata una relazione che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di azione.

Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della denuncia di intervento la provincia risponde al richiedente:

- a) inviandogli una comunicazione di "nulla osta";
- b) oppure vietando totalmente o parzialmente gli interventi colturali oggetto di denuncia;
- c) oppure impartendo differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati.

Il "nulla osta" si intende ottenuto qualora la provincia, entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia, non comunichi alcunché al beneficiario.

⁶⁷ In selvicoltura si definiscono **sfolli** i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono **diradamenti** i tagli effettuati in base ad accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.

28) RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, l'interessato può presentare ricorso entro 60 giorni presso il giudice amministrativo competente per territorio (TAR), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza

28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, l'interessato può presentare ricorso presso il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, l'interessato può presentare ricorso presso il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

29) SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013

Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali"

31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

CRONO - PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Apertura periodo			1 febb. 11	17 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo			16 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13
Presentazione documentazione alla provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:			26 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13
Termine per invio alla regione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)			14 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le province			6 dic. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13

Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento		29 lug. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13
Fine dei lavori (salvo proroghe)		31 mar. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14	31 mar. 14
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	3 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il competente dirigente, con proprio provvedimento, può modificare o integrare le presenti disposizioni, per motivi tecnici o legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:

- modificando il crono-programma dei periodi;
- prevedendo ulteriori periodi o eliminandone alcuni.

Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.

33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁶⁸ alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, del Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.
 - manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Dduo 7107 del 16 luglio 2010);
 - manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse a servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 11967 del 24/10/2008 e s.m.i.);
 - manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti dell'Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 4844 del 15/05/2009).

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento ai manuali dell'Organismo Pagatore Regionale.

⁶⁸ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it> I manuali OPR possono essere consultati sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale: <http://www.opr.regione.lombardia.it>

Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” da ISTAT

Come riportato nel paragrafo 4 “LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI”, gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT.

provincia di Bergamo

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ANTEGNATE, ARCENE, ARZAGO D’ADDA, AZZANO SAN PAOLO, AGNATICA, BARBATA, BARIANO, BOLGARE, BOLTIERE, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BOTTANUCO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, BRIGNANO GERA D’ADDA, BRUSAPORTO, CALCINATE, CALCIO, CALUSCO D’ADDA, CALVENZANO, CANONICA D’ADDA, CAPRIATE SAN GERVASO, CARAVAGGIO, CASIRATE D’ADDA, CASTEL ROZZONE, CAVERNAGO, CHIGNOLO D’ISOLA, CISERANO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, COMUN NUOVO, CORTENUOVA, COSTA DI MEZZATE, COVO, CURNO, DALMINE, FARA GERA D’ADDA, FARA OLIVANA CON SOLA, FILAGO, FONTANELLA, FORNOVO SAN GIOVANNI, GHISALBA, GORLE, GRASSOBIO, ISSO, LALLIO, LEVATE, LURANO, MADONE, MARTINENGO, MEDOLAGO, MISANO DI GERA D’ADDA, MONTELLO, MORENGO, MORNICO AL SERIO, MOZZANICA, MOZZO, ORIO AL SERIO, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PAGAZZANO, PALOSCO, PEDRENGO, POGNANO, PONTE SAN PIETRO, PONTIROLO NUOVO, PRESEZZO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, SERIATE, SOLZA, SPIRANO, STEZZANO, SUISIO, TEGATE, TERNO D’ISOLA, TORRE PALLAVICINA, TREVIGLIO, TREVIOLO, URGNANO, VALBREMBO, VERDELLINO, VERDELLO, ZANICA

Tutti i restanti comuni sono classificati “collina” o “montagna”.

provincia di Brescia

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO, SAN GIACOMO, BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO, CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZANO-CIZZAGO, CORZANO DELLO FIESSE, FLERO, GAMBARA, GHEDI, GOTTOLONGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO, MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO, PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL’OGLIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PONTOLIO, PRALBOINO, QUINZANO D’OGLIO, REMEDELLO, ROCCA FRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA, VISANO

Tutti i restanti comuni sono classificati “collina” o “montagna”.

provincia di Como

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: REGNANO, BULGAROGRASSO, CADORAGO, CARBONATE, CIRIMIDO, FENEGRO’, GUANZATE, LIMIDO COMASCO, LOCATE VARESE, LOMAZZO, LURAGO MARINONE, MOZZATE, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, TURATE, VENIANO

Tutti i restanti comuni sono classificati “collina” o “montagna”.

provincia di Cremona

Tutti i comuni sono classificati “pianura”.

provincia di Lecco

Nessun comune è classificato “pianura” e pertanto la presente misura non si applica in questa provincia.

provincia di Lodi

Tutti i comuni sono classificati “pianura”.

provincia di Mantova

Tutti i comuni sono classificati “pianura”, tranne i seguenti, che sono classificati “collina”: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA.

provincia di Milano

Tutti i comuni sono classificati “pianura”, compreso San Colombano al Lambro.

provincia di Monza

Tutti i comuni sono classificati "pianura" tranne i seguenti, che sono classificati "collina": BESANA IN BRIANZA, BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA.

provincia di Pavia

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPE', BASTIDA DE' DOSSI, BASTIDA PANCARANA, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME, BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARBONARA AL TICINO, CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFENZA, COPIANO, CORANA, CORNALE, CORTEOLONA, COSTA DE' NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO, DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLA, GAMBARANA, GAMBOLO', GARLASCO, GENZONE, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO, LUNGAVILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA RABATTONI, MEZZANINO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA, ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE' BURGONDI, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SANT'ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO, SARTIRANA LOMELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA, SIZIANO, SOMMO, SPESSA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORRE D'ISOLA, TORREVECCHIA PIA, TRAVACO' SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO, VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D'ARDENGLI, VILLANTERIO, VISTARINO, VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLO', ZINASCO.

Tutti i restanti comuni sono classificati "collina" o "montagna".

provincia di Sondrio

Nessun comune è classificato "pianura" e pertanto la presente misura non si applica in questa provincia.

provincia di Varese

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: BUSTO ARSIZIO, CARDANO AL CAMPO, CARONNO PERTUSELLA, CASORATE SEMPIONE, CASTELLANZA, CISLAGO, FAGNANO OLONA, FERNO, GALLARATE, GERENZANO, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE, LONATE POZZOLO, MARNATE, OLGiate OLONA, ORIGGIO, SAMARATE, SARONNO, SOLBIATE OLONA, SOMMA LOMBARDO, UBOLDO, VIZZOLA TICINO

Tutti i restanti comuni sono classificati "collina" o "montagna".

Allegato B – Specie utilizzabili

Possono essere utilizzate solo le specie indicate nella seguente tabella, con le limitazioni indicate nella colonna "note". Il riferimento è ai distretti o regioni forestali indicate nella "carta forestale della Lombardia"

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Note
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.	albero	
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.	albero	Solo nel distretto "pianalto" e "avanalpico"
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero	
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth	albero	Solo nel distretto "pianalto"
Carpino bianco	Carpinus betulus L.	albero	
Castagno	Castanea sativa Miller	albero	Solo nel distretto "pianalto" e "avanalpico"
Bagolaro	Celtis australis L.	albero	massimo 5% delle piante
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	albero	
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.	albero	
Noce comune	Juglans regia L.	albero	massimo 5% delle piante
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.	albero	solo nel distretto "pianalto"
Platano orientale	Platanus orientalis L.	albero	
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.	albero	
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero	
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero	
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero	
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.	albero	massimo 5% delle piante
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.	albero	
Pero selvatico	Pyrus pyraister Burgsd.	albero	
Cerro	Quercus cerris L.	albero	
Leccio	Quercus ilex L.	albero	solo nel distretto "avanalpico", massimo 5% delle piante
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero	
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero	
Farnia	Quercus robur L.	albero	
Salice bianco	Salix alba L.	albero	
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.	albero	
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz	albero	
Tasso	Taxus baccata L.	albero	massimo 5% delle piante
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero	
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero	
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero	
Crespino	Berberis vulgaris L.	arbusto	
Corniolo	Cornus mas L.	arbusto	
Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto	
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.	arbusto	
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto	
Olivello	Eleagnus umbellata L.	arbusto	
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto	
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto	solo nel distretto "pianalto"
Agrifoglio	Ilex aquifolium L.	arbusto	
Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto	
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto	
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto	
Alaterno	Rhamnus alaternus L.	arbusto	
Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.	arbusto	
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto	
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto	
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto	

Rosa canina	Rosa canina l. sensu Bouleng.	arbusto	
Rosa rossa	Rosa rubiginosa l.	arbusto	
Salice dorato	Salix aurita l.	arbusto	
Salicone	Salix caprea l.	arbusto	
Salice grigio	Salix cinerea l.	arbusto	
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto	
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto	
Salice fragile	Salix fragilis l.	arbusto	
Salice odoroso	Salix pentandra l.	arbusto	
Salice rosso	Salix purpurea l.	arbusto	
Salice da ceste	Salix triandra l.	arbusto	
Sambuco nero	Sambucus nigra l.	arbusto	
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (l.)	arbusto	
Lantana	Viburnum lantana l.	arbusto	
Pallon di maggio	Viburnum opulus l.	arbusto	
Agrostide	<i>Agrostis stolonifera</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Paleo odoroso	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Avena altissima	<i>Arrhenatherum elatius</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Erba mazzolina	<i>Dactylis glomerata</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca falascona	<i>Festuca arundinacea</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca dei prati	<i>Festuca pratensis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca rossa	<i>Festuca rubra</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca indurita	<i>Festuca trachyphylla</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Loglio	<i>Lolium perenne</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Fienarola dei prati	<i>Poa pratensis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Fienarola comune	<i>Poa trivialis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Trifoglio ibrido	<i>Trifolium hybridum</i> spp. <i>elegans</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Trifoglio ladino	<i>Trifolium repens</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi

Allegato C – Elenco prezzi

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all'art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
100	OPERAZIONI PRELIMINARI			
101	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 1.02 di EPU	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 671,40
102	Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 129,11
200	OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO			
201	Preparazione preliminare di terreno agricolo incolto, consistente in taglio e smaltimento della vegetazione infestante e altre lavorazioni idonee a preparare il terreno all'aratura	Ha	€ 281,25	€ 375,00
202	Preparazione preliminare di terreno non agricolo, consistente in taglio e smaltimento della vegetazione infestante e altre lavorazioni idonee a preparare il terreno all'aratura	Ha	€ 375,00	€ 500,00
203	Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi	Ha	€ 171,00	€ 228,00
204	Fornitura di letame da altra azienda	q	E' necessario presentare la fattura	€ 2,25
205	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	Ha	€ 193,67	€ 258,23
206	Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	Ha	€ 646,62	€ 1.293,23
207	Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15)	kg	E' necessario presentare la fattura	€ 0,35
208	Fornitura di ammendante organico	q	E' necessario presentare la fattura	€ 3,89
209	Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	Ha	€ 23,25	€ 31,00

210	Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso l'acquisto del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni	n°	€ 0,06	€ 0,09
211	Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante	Ha	€ 192,50	€ 240,63
212	Movimenti di terra per diversificazione di habitat, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha)	Ha	€ 1.152,00	€ 1.440,00
300	FORNITURA DELLE PIANTINE			
301	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n°	€ 0,83	€ 0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	€ 1,26	€ 1,48
303	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n°	€ 1,68	€ 1,98
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n°	€ 0,92	€ 1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n°	€ 1,51	€ 1,78
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	€ 2,11	€ 2,48
312	Fornitura di talee di salice, pioppo od ontano preparate in loco, lunghezza orientativa 15-40 cm	n°	€ 0,50	-
400	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA			
401	Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio attivo	litro	E' necessario presentare la fattura	€ 23,72
402	Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo	Ha	€ 39,42	€ 46,38
403	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 1,89	€ 2,70
404	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 0,45	€ 0,65

405	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattore da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 1,65	€ 2,19
407	Messa a dimora talee o di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso l'acquisto delle piante	n°	€ 0,32	€ 0,43
409	Semina vegetazione erbacea in aree a radura compreso miscuglio ed esclusa la preparazione del terreno (Tip. A)	Ha	€ 180,00	€ 220,00
500	PACCIAMATURE			
501	Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri	m	E' necessario presentare la fattura	€ 0,29
502	Posa voce di costo precedente	m	€ 0,43	€ 0,54
503	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,62
504	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,30	€ 0,43
505	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,77
506	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
507	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,50
508	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,24	€ 0,34
509	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,80
510	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,48	€ 0,69
600	PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI			
601	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro orientativo di 13-14 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,42
602	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,22	€ 0,32
603	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 cm 100 e di diametro orientativo di 13-14 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,84
604	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,22	€ 0,32
605	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,91
606	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
607	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,44
608	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
609	Fornitura di cannuce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,19
610	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,15	€ 0,22

611	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,42
612	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,15	€ 0,22
700	OPERAZIONI ACCESSORIE			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 1,74	€ 2,49
703	Fornitura di tabelle indicatorie in legno tamburato rivestito di faesite da 2,3x1,5 metri complete di supporti occorrenti, delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (regione Lombardia)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 200,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 57,54	€ 71,93
705	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo 701	n°	€ 5,25	€ 7,50
706	Fornitura di materiale per chiudenda di filo metallico zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali in legno della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni, esclusa la fornitura dei pali	m	E' necessario presentare la fattura	€ 1,20
707	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo precedente	n°	€ 3,50	€ 5,00
708	Posa voci di costo 706 e 707	m	€ 1,74	€ 2,49
709	Fornitura materiale per impianto di microirrigazione (manichette, tubi, giunti, impianto di pompaggio ecc.)	ha	E' necessario presentare la fattura	€ 1.000,00
710	Posa e installazione di impianto di microirrigazione, con interrimento ove occorre, manutenzione e ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte	ha	€ 1.000,00	€ 1.400,00

Allegato D – Costi standard

L'art. 53, comma 1, del Reg. CE 1974/2006 (*Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR*) prevede che gli Stati membri dell'UE possano fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. CE 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. L'art. 45 del Reg. CE 1698/2005 tratta come noto, dell'Imboschimento di superfici non agricole.

Come previsto dal paragrafo 11.5 (progetto definitivo) al punto c (computo metrico estimativo), il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più voci delle voci di spesa denominate elencate nel presente allegato e denominate come "costi standard".

Si elencano di seguito i costi standard ammessi a contributo in base alla densità minima d'impianto, alla tipologia del materiale vegetale impiegato (radice nuda, contenitore, talea, astone, pioppella), al grado di sviluppo dello stesso (centimetri di altezza o anni di età) e al momento della messa a dimora.

Tutte le voci seguenti, tranne la 17 e la 34, in caso di realizzazione impianto di microirrigazione, con fornitura di materiale (manichette, tubi, giunti, impianto di pompaggio ecc.), posa con interrimento ove occorre, manutenzione e ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte, sono incrementate di 2.000,00 €/ettaro.

voce	N° piante/ha	basato su ipotesi di n. piante	Sesto d'impianto indicativo (m x m) ⁽¹⁾	tipologia	altezza (cm) / età	"Costo standard" (€/ha) ⁽³⁾
Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo realizzati su terreni agricoli incolti						
1	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 6.048,72
2	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.715,22
3	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.182,02
4	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.115,12
5	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 5.767,43
6	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.567,43
7	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 5.927,43
8	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.047,43
9	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 6.555,65
10	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	101 - 150	€ 7.500,65
11	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.744,65
12	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 8.067,65
13	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 8.422,51
14	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.639,91
15	≥ 2326	2326	2,15 x 2	radice nuda	30 - 100	€ 8.619,17
16	≥ 2326	2326	2,15 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.851,77
17	Copertura erbacea delle aree a radura (compresa la preparazione del terreno) ⁽⁴⁾					€ 662,75
Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo realizzati su terreni non agricoli						
18	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 6.142,47
19	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.808,97
20	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.275,77
21	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.208,87
22	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 5.861,18
23	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.661,18
24	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.021,18
25	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.141,18
26	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 6.649,40
27	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	101 - 150	€ 7.594,40
28	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.838,40
29	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 8.161,40
30	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 8.516,26
31	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.733,66
32	≥ 2326	2326	2,15 x 2	radice nuda	30 - 100	€ 8.712,92
33	≥ 2326	2326	2,15 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.945,52
34	Copertura erbacea delle aree a radura (compresa la preparazione del terreno) ⁽⁴⁾					€ 756,50

- ⁽¹⁾ I sestri d'impianto indicati sono solo alcune delle combinazioni possibili. Diverse possono essere le combinazioni, in corrispondenza di ogni densità
- ⁽²⁾ L'impianto si considera realizzato con piante in contenitore se almeno il 90% delle piante messe a dimora sono state fornite in contenitore. Ciò deve essere documentato nel DdT.
- ⁽³⁾ Gli importi in tabella si intendono onnicomprensivi e al netto delle sole spese generali e delle eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102, rispettivamente, del prezziario), che devono essere in ogni caso rendicontate con fattura, se richieste a finanziamento, fino al raggiungimento della spesa massima ammissibile di 11.000,00 €/ha.
- ⁽⁴⁾ Le voci di costo standard che vanno dal n. 1 al n. 16 e dal n. 18 al n. 31 si riferiscono esclusivamente alla superficie impiantata, al netto cioè della superficie di eventuali radure, il cui costo standard (voci n. 17 e 18 rispettivamente) deve essere considerato a parte, per poi essere sommato al costo della superficie effettivamente impiantata.